

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "WINDOWS-IN EUROPE "

ART. 1

(Denominazione)

E' costituita l'Associazione denominata "WINDOWS-IN EUROPE " associazione senza scopo di lucro;

ART. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Vittoria, Via Galileo Galilei n. 15.

L'Associazione può istituire sedi o uffici in Italia e all'estero.

ART. 3

(Scopo)

L'associazione ha lo scopo di sostenere il processo di sviluppo degli Enti locali nell'approccio e dialogo con le istituzioni comunitarie al fine di promuovere processi di progettazione comunitaria, formazione, informazione ed alimentare una rete di cooperazione con le altre istituzioni dell'Europa comunitaria e dei paesi terzi.

L'associazione ha altresì lo scopo di diffondere la cultura dell'Unione europea attraverso processi di visibilità formativa e informativa avvalendosi della collaborazione e del supporto delle istituzioni parlamentari europee.

Altresì può anche :

- a) fornire supporto ed assistenza tecnica nello sviluppo dell'attività di programmazione territoriale per realizzare, attraverso l'accesso alle risorse previste dai finanziamenti, comunitari, nazionali, regionali e locali, proposte progettuali e programmi/piani di sviluppo per favorire la crescita socio-economica dei territori;
- b) fornire affiancamento e supporto, in stretta sinergia con il settore dello Sviluppo Locale, nelle fasi di concezione e predisposizione di progetti legati alle politiche internazionali e comunitarie, nel processo di partecipazione ai programmi internazionali ed europei;
- c) offrire agli enti locali sedi e servizi di rappresentanza presso le istituzioni europee;
- d) creare sinergie con gli altri Istituti, Fondazioni e con gli enti, associativi e non, e i maggiori centri-studio che rappresentano gli Enti Locali nei diversi Paesi europei;
- e) sviluppare forme di partenariato e di cooperazione con istituzioni e organismi dell'Unione Europea, e, in particolare, con il Comitato delle Regioni, con la Commissione, con il Parlamento, con la BEI e con gli altri organismi consultivi, come pure con il Consiglio d'Europa;
- f) cooperare con gli altri enti o associazioni nazionali degli enti locali europei, creando una piattaforma di relazioni quanto più estesa e articolata, anche per filiere tematiche;
- e) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con istituzioni extracomunitarie, europee e nazionali, nonché con ogni altro ente pubblico o privato, internazionale, europeo e nazionale;
- f) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
- g) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali;
- h) gestire, per conto dei soci o di altri soggetti previsti al comma 1 articolo 1 che ne facciano richiesta, sportelli europei o progetti europei finalizzati alla diffusione e conoscenza delle politiche europee o alla applicazione sul territorio di specifici interventi finanziati dalle istituzioni europee.

Formazione ed Informazione

L'associazione si propone di organizzare e realizzare attività di formazione ed informazione per amministratori, funzionari, professionisti e studenti, associazioni di categoria, relative allo sviluppo locale e alla progettazione comunitaria nonché alle politiche e programmi di finanziamento internazionali e dell'Unione Europea, offrendo agli enti locali il necessario know-how per aggiornare e qualificare l'azione amministrativa attraverso percorsi formativi e assistenza tecnica in materia di governance urbana, secondo la prospettiva dei nuovi programmi e strumenti europei e attraverso azioni di benchmarking.

In tale ambito l'Associazione promuove, organizza e coordina convegni, seminari, dibattiti, ricerche; sviluppa percorsi formativi; cura pubblicazioni, anche a carattere periodico e/o permanente, e anche attraverso mezzi telematici.

Internazionalizzazione

L'associazione si propone di fornire supporto ed assistenza tecnica nel processo di internazionalizzazione, agli Enti Locali, alle Camere di Commercio e alle Associazioni di categoria dei rispettivi territori. Il valore aggiunto nell'ambito delle azioni progettuali per sviluppare il processo di internazionalizzazione tra piccole e medie imprese è garantito dal coinvolgimento delle ambasciate e degli istituti consolari, garantendo così il collegamento e l'avvio di un processo di sviluppo commerciale tra le rispettive associazioni di categoria.

Ulteriore scopo dell'Associazione è quello di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e dell'integrazione tra i popoli, favorire i processi di scambio nell'area del mediterraneo, promuovere processi per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità tra le persone, la cooperazione decentrata per lo sviluppo e colmare il divario fra nord e sud del mondo.

ART. 4 (Soci)

possono essere soci dell'Associazione tutte le istituzioni pubbliche sia italiane, sia europee che internazionali, nonché le associazioni di categoria, gli Istituti scolastici, ogni singolo privato purché rappresenti, al suo interno, una pubblica Istituzione italiana od Europea;

ART.5

(Soci fondatori)

Sono soci fondatori quelli che hanno contribuito alla nascita dell'Associazione e ne hanno determinato l'indirizzo programmatico.

ART.6

(Procedura per l'ammissione a socio)

Coloro i quali intendano divenire Soci devono presentare per iscritto domanda al Consiglio di amministrazione che delibera in merito all'ammissione sulla base di una valutazione discrezionale delle finalità statutarie del richiedente.

L'ammissione diviene operativa con la sottoscrizione della quota associativa per l'esercizio finanziario in corso, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui l'adesione a socio venga determinata sulla base di una valutazione diversa dal capoverso precedente, la quota associativa potrà essere determinata singolarmente, caso per caso, a seconda della tipologia di rappresentanza del singolo richiedente socio in relazione alla struttura che rappresenta;

ART. 7

(Quote sociali)

Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente le quote che i tutti soci debbono versare al momento dell'ammissione nell'Associazione.

ART. 8

(Doveri dei soci)

I Soci dell'Associazione sono tenuti:

- a) a diffondere la conoscenza dell'Associazione;
- b) collaborare per il conseguimento degli scopi sociali;
- c) seguire le direttive sociali fissate dal Consiglio di amministrazione;

ART. 9

(Diritti dei soci)

I soci dell'Associazione possono:

- intervenire all'Assemblea, in conformità alle norme di cui all'art.16 e seguenti;
- eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione
- usufruire dei servizi di assistenza e consulenza sulle iniziative promosse dalla U.E. o dalla Associazione stessa conforme il programma delle attività deliberato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

ART. 10

(Recesso dei soci)

La qualifica di socio non è trasferibile.

L'impegno di partecipazione all'Associazione dei Soci è annuale e s'intende a tutti gli effetti tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso da comunicare, tramite lettera raccomandata, al Consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 11

(Decadenza dei soci)

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare la decadenza dei Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il provvedimento di decadenza viene comunicato ai soci interessati mediante lettera raccomandata e non assolve gli stessi dal versamento delle quote dovute all'Associazione.

ART. 12

(Espulsione dei soci)

A carico del socio che sia venuto o venga meno ai doveri sociali, abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità ed i compiti dell'Associazione, può essere deliberato il provvedimento di espulsione.

Le motivazioni che danno luogo alla proposta di espulsione devono essere contestate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente al socio trasgressore su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio può presentare ricorso scritto al Consiglio di amministrazione, esponendo le proprie giustificazioni. Ove le giustificazioni non siano ritenute valide ovvero in mancanza di esse, il provvedimento di espulsione diviene definitivo.

La delibera di espulsione deve essere motivata ed ha effetto dalla data di comunicazione all'interessato della delibera da parte del Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Organi dell'Associazione

ART. 13

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori.

ART. 14

(Assemblea)

I soci sono legittimati a partecipare ed a votare nell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo dei soci. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunicate per iscritto, anche mediante telegramma, raccomandata a mano, fax o e-mail, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, facendo fede la data di trasmissione della convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- b) l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Consigliere anziano. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che può essere scelto anche tra non soci.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da notaio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci sostenitori e ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci della propria categoria. I membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori non possono rappresentare i soci in Assemblea.

L'Assemblea dei soci delibera validamente a maggioranza dei votanti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

ART.15

(Attribuzioni dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei componenti designati per iscritto dai soci ed i membri eletti all'Assemblea medesima.
- b) eleggere ogni tre anni i membri del Collegio dei Revisori
- c) approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno successivo;
- d) deliberare azioni di responsabilità contro amministratori o liquidatori.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) discutere e deliberare le modifiche del presente statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori, dando indicazione per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, è composto da

- a) i soci eletti dall'assemblea dei soci in un numero massimo di 5 componenti compreso il Presidente che viene eletto all'interno del CD;
- b) Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione tra i designati dalle rispettive categorie di soci.
- c) Un consigliere subentrato nel triennio decade al termine del triennio stesso.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale.

ART. 17

(Compiti del Consiglio Direttivo)

Spetta al Consiglio:

- la nomina del Presidente e del VicePresidente tra i rappresentati dei soci.
- la nomina del direttore , stabilendone la retribuzione;
- amministrare l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, se non per quanto attiene ai compiti dell'Assemblea, anche per quanto attiene ad acquisti di beni mobili ed immobili, richiesta di finanziamenti, rilascio di garanzie fideiussorie e quant'altro attenga alla gestione della Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- determinare le quote di ammissione dei soci;
- decide sulle domande di ammissione dei soci;
- predisporre l'ordine del giorno per le Assemblee e deliberare le relative convocazioni;

- predisporre il programma annuale delle attività dell'associazione;

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro mesi oltre che almeno una volta all'anno, per predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci, e quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri o dal Collegio dei Revisori;

Il Consiglio è convocato per iscritto, anche a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data in cui si deve tenere la riunione. Nella convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno e l'ora della convocazione. Di regola il Consiglio si riunisce nella sede della Associazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a

maggioranza dei votanti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Delle riunioni si redige verbale firmato dal Consiglio Direttivo che viene riportato su apposito libro.

ART. 18

(Presidente)

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio, presiede l'Assemblea. Nomina avvocati, procuratori ed arbitri.

Il Presidente vigila sul regolare andamento dell'Associazione e riferisce prontamente agli organi competenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Seguono gli articoli tecnici a norma di legge